



COMUNE DI CARTOSIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Viale Papa Giovanni XXIII, 8
15015 – Cartosio (AL)

Tel. 0144/40189 – Fax 0144/40189 – Email: info@comune.cartosio.al.it

ID Prospetto 16120 riferito all'anno 2026

Prospetto aliquote IMU – 2026 - Comune di CARTOSIO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,95%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,95%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,90%

VALORI DEI TERRENI COMPRESI NELLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI CARTOSIO, suddivise in tre zone ai fini dell'applicazione dell'IMU come segue: ● ZONA "B" €. 20,00 al mq; ● ZONA "C" soggetti a PEC o CC: €. 20,00 al mq ● ZONE "D" €. 12,00 al mq.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Versamento da effettuare entro il 16 giugno 2026– saldo entro il 16 dicembre 2026;

Il versamento va effettuato indicando quale codice tributo: 3918 nella sezione Enti Locali del modello F24. Il codice del comune è: B847